



Bruxelles, 1.2.2018
COM(2017) 753 final

ANNEXES 1 to 6

ALLEGATI

della

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)**

{SWD(2017) 448 final} - {SWD(2017) 449 final} - {SWD(2017) 451 final}

↓ 1998/83 (adattato)
⇒ nuovo

ALLEGATO I

~~PARAMETRI~~ ☒ PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI ☒ VALORI DI
PARAMETRO ☒ UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO ☒

PARTE A

Parametri microbiologici

Parametro	Valore di parametro (numero/100 ml)
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	0
Enterococchi	0

~~Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:~~

Parametro	Valore di parametro
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	0/250 ml
Enterococchi	0/250 ml
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0/250 ml
Computo delle colonie a 22°C	100/ml
Computo delle colonie a 37°C	20/ml

↓ nuovo

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura
<i>Clostridium perfringens</i> (spore)	0	Numero/100 ml
Batteri coliformi	0	Numero/100 ml
Enterococchi	0	Numero/100 ml
<i>Escherichia coli (E. coli)</i>	0	Numero/100 ml

Conteggio degli eterotrofi su piastra (HPC) a 22 °C	Senza variazioni anomale	
Colifagi somatici	0	Numero/100 ml
Torbidità	<1	NTU

↓ 1998/83 (adattato)

⇒ nuovo

PARTE B

Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	Unit	Note
Acrilammide	0,10	µg/l	Nota 1 ⊗ Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua. ⊗
Antimonio	5,0	µg/l	
Arsenico	10	µg/l	
Benzene	1,0	µg/l	
Benzopirene	0,010	µg/l	
⇒ Beta estradiolo (50-28-2) ⇐	⇒ 0,001 ⇐	⇒ µg/l ⇐	
⇒ Bisfenolo A ⇐	⇒ 0,01 ⇐	⇒ µg/l ⇐	
Boro	1,0	mg/l	
Bromato	10	µg/l	Nota 2
Cadmio	5,0	µg/l	
⇒ Clorato ⇐	⇒ 0,25 ⇐	⇒ mg/l ⇐	
⇒ Clorite ⇐	⇒ 0,25 ⇐	⇒ mg/l ⇐	
Cromo	50	µg/l	⇒ Il valore deve essere

	⇒ 25 ⇐		soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 µg/l. ⇐
Rame	2,0	mg/l	Nota 3
Cianuro	50	µg/l	
1,2 dicloroetano	3,0	µg/l	
Epicloridrina	0,10	µg/l	Nota 4 ⊗ Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua. ⊗
Fluoruro	1,5	mg/l	
⇒ Acidi aloacetici ⇐	⇒ 80 ⇐	⇒ µg/l ⇐	⇒ Somma delle seguenti nove sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloroacetico, acido mono- e dibromoacetico, acido bromocloroacetico, acido bromodicloroacetico, acido dibromocloroacetico e acido tribromoacetico. ⇐
Piombo	10 ⇒ 5 ⇐	µg/l	Nota 3 and 4 ⇒ Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 µg/l. ⇐
Mercurio	1,0	µg/l	
⇒ Microcistina-LR ⇐	⇒ 1,0 ⇐	⇒ µg/l ⇐	
Nichel	20	µg/l	Nota 3
Nitrati	50	mg/l	Nota 5 ⊗ Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la

			condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitrati}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO_3) e per il nitrito (NO_2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento. ☒
Nitriti	0,50	mg/l	Nota 5 ☒ Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitrati}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO_3) e per il nitrito (NO_2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento. ☒
⇒ Nonilfenolo ⇐	⇒ 0,3 ⇐	⇒ µg/l ⇐	
Antiparassitari	0,10	µg/l	Nota 6 and 7 ☒ Per "antiparassitari" s'intende: <ul style="list-style-type: none"> – insetticidi organici – erbicidi organici – fungicidi organici – nematocidi organici – acaricidi organici – alghecidici organici – rodenticidi organici – slimicidi organici, – prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti ☒ ⇒ ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009 ¹ ⇐.

¹ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

			<p>☒ Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.</p> <p>Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 µg/l. ☒</p>
Antiparassitari — Totale	0,50	µg/l	<p>Nota 6 and 8</p> <p>☒ Per "antiparassitari — totale" si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari - sopra precisati - rilevati e quantificati nella procedura di controllo. ☒</p>
⇒ PFAS ⇐	⇒ 0,10 ⇐	⇒ µg/l ⇐	<p>⇒ Per "PFAS" si intende ciascuna delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: $C_nF_{2n+1}-R$). ⇐</p>
⇒ PFAS - Totale ⇐	⇒ 0,50 ⇐	⇒ µg/l ⇐	<p>⇒ Per "PFAS - Totale" si intende la somma delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: $C_nF_{2n+1}-R$). ⇐</p>
Idrocarburi policiclici aromatici	0,10	µg/l	<p>Nota 9</p> <p>☒ Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene. ☒ .</p>
Selenio	10	µg/l	
Tetracloroetilene e tricloroetilene	10	µg/l	Somma delle concentrazioni di parametri specifici
Trialometani - Totale	100	µg/l	<p>Nota 10</p> <p>☒ Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.</p> <p>Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano. ☒</p>

⇒ Uranio ⇐	⇒ 30 ⇐	⇒ µg/l ⇐	
Cloruro di vinile	0,50	µg/l	Nota 1 ☒ Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua. ☒

↓ 1998/83 (adattato)
 →₁ 596/2009 Articolo 1 e allegato, punto 2.2
 →₂ Rettifica, GU L 111 del 20.4.2001, pag. 31

~~Nota 1:~~

~~Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.~~

~~Nota 2:~~

~~Ove possibile, gli Stati membri devono adoperarsi per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.~~

~~Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra i cinque e i dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 25 µg/l.~~

~~Nota 3:~~

~~Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato² e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate, se del caso, secondo metodi armonizzati da stabilire in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4. Gli Stati membri devono tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana.~~

~~Nota 4:~~

~~Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi quindici anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra i cinque e i quindici anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 25 µg/l.~~

² Da aggiungere dopo l'esito dello studio attualmente in corso.

~~Gli Stati membri devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro.~~

~~Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione, gli Stati membri devono dare gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.~~

~~Nota 5:~~

~~Gli Stati membri devono provvedere affinché sia soddisfatta la condizione: $\frac{[\text{nitrat}]}{50} + \frac{[\text{nitrit}]}{3} < 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO₃) e per il nitrito (NO₂), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.~~

~~Nota 6:~~

~~Per antiparassitari s'intende:~~

- ~~– insetticidi organici~~
- ~~– erbicidi organici,~~
- ~~– fungicidi organici,~~
- ~~– nematocidi organici~~
- ~~– acaricidi organici~~
- ~~– algicidi organici~~
- ~~– rodenticidi organici~~
- ~~– slimicidi organici~~
- ~~– prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita)~~

~~e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione.~~

~~Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua.~~

~~Nota 7:~~

~~Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptaclore ed eptaclore epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.~~

~~Nota 8:~~

~~«Antiparassitari — Totale» indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.~~

~~Nota 9:~~

~~I composti specifici sono i seguenti:~~

- ~~– benzo(b)fluorantene,~~
- ~~– benzo(k)fluorantene~~
- ~~– benzo(ghi)perilene~~
- ~~– indeno(1,2,3-cd)pirene.~~

~~Nota 10:~~

Ove possibile, gli Stati membri devono adoperarsi per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodichlorometano.

Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), i valori devono essere soddisfatti al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro per i THM totali nel periodo compreso tra i cinque e i dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 150 µg/l.

Gli Stati membri devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di THM nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro.

Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione, gli Stati membri devono dare gradualmente priorità alle zone in cui la concentrazione di THM nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.

PARTE C

Parametri indicatori

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Alluminio	200	µg/l	
Ammonio	0,50	mg/l	
Cloruro	250	mg/l	Nota 1
Clostridium perfringens (spore comprese)	0	Numero/100 ml	Nota 2
Colore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conduttività	2500	µS cm ⁻¹ a 20 °C	Nota 1
Concentrazione ioni idrogeno	≥ 6,5 e ≤ 9,5	Unità pH	Note 1 e 3
Ferro	200	µg/l	
Manganese	50	µg/l	
Odore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Ossidabilità	5,0	mg/l O ₂	Nota 4
Solfato	250	mg/l	Nota 1

Sodio	200	mg/l	
Sapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Computo delle colonie a 22°C	Senza variazioni anomale		
Batteri coliformi	0	numero/100 ml	Nota 5
Carbonio organico totale (TOC)	Senza variazioni anomale		Nota 6
Torbidità	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		Nota 7

RADIOATTIVITÀ			
Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Trizio	100	Bq/l	Note 8 e 10
Dose totale indicativa	0,10	mSv/anno	Note 9 e 10

Nota 1:

~~L'acqua non deve essere aggressiva.~~

Nota 2:

~~Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano o siano influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore parametrico, lo Stato membro interessato per controllare l'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad esempio il cryptosporidium. Gli Stati membri devono includere i risultati di tutti questi controlli nelle relazioni che devono presentare conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.~~

Nota 3:

~~Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH.~~

~~Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.~~

Nota 4:

~~Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.~~

Nota 5:

~~Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è «Numero/250 ml».~~

Nota 6:

~~Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamenti d'acqua inferiori a 10 000 m³ al giorno.~~

Nota 7:

~~In caso di trattamento delle acque superficiali gli Stati membri devono adoperarsi per applicare un valore di parametro non superiore a 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di trattamento.~~

Nota 8:

~~Frequenza dei controlli da definire successivamente nell'allegato II.~~

Nota 9:

~~Ad eccezione del trizio, potassio 40, radon e prodotti di decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di controllo e siti più importanti per i punti di controllo da definire successivamente nell'allegato II.~~

Nota 10:

- ₁ 1. ~~La Commissione adotta le misure prescritte nelle note 8 e 9 per quanto riguarda la frequenza dei controlli, i metodi di controllo e i siti più importanti per i punti di controllo di cui all'allegato II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.~~
- ~~Nell'elaborare tali misure la Commissione tiene conto, tra l'altro, delle pertinenti disposizioni della normativa vigente o di opportuni programmi di controllo, ivi compresi i risultati dei controlli ottenuti in tale contesto.~~
- ← 2. ~~Uno Stato membro non è tenuto a effettuare controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio o alla radioattività al fine di stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di altri controlli, →₂ i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata ← sono ben al di sotto del valore di parametro. In tale caso, esso comunica la motivazione della sua decisione alla Commissione, compresi i risultati di questi altri controlli effettuati.~~

↓ nuovo

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio della distribuzione domestica

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
<i>Legionella</i>	< 1000	Numero/l	Qualora non sia soddisfatto il valore di parametro < 1000/l per la <i>Legionella</i> , si procede a un nuovo campionamento della

			<p><i>Legionella pneumophila</i>.</p> <p>Ove non sia presente la <i>Legionella pneumophila</i>, il valore di parametro per la <i>Legionella</i> è < 10 000/l</p>
Piombo	5	µg/l	<p>Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 µg/l.</p>

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I (adattato)
⇒ nuovo

ALLEGATO II

CONTROLLO

PARTE A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, per le acque destinate al consumo umano ~~devono~~:

- a) ~~verificano~~ che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (~~dal bacino idrografico~~ dall'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;
- b) ~~mettono~~ a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4 ~~e~~, nonché i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, ~~nell'allegato I~~, siano stati rispettati;
- c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2. I programmi di controllo stabiliti ~~a~~ norma dell'articolo ~~11~~, paragrafo 2, ~~le autorità competenti stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri e le frequenze di cui alla parte B del presente allegato che consistono in~~ ⇒ includono una delle due seguenti misure ⇐ :

- a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque; ~~oppure~~
- b) misurazioni registrate attraverso un processo di controllo continuo.

↓ nuovo

I programmi di controllo comprendono anche un programma di monitoraggio operativo complementare al monitoraggio di verifica, che fornisce una rapida panoramica delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell'acqua, e che consente di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi operativi riguardano specificamente l'erogazione, tenendo conto dei risultati delle valutazioni dei pericoli e dei rischi connessi alla fornitura, e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su estrazione, trattamento, distribuzione e stoccaggio. Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della torbidità per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di parametro e le frequenze indicate nella tabella seguente:

Parametro	Valore di parametro
Torbidità	0,3 NTU (95%) e non > 0,5 NTU per 15 minuti consecutivi

Volume (m ³) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento	Frequenza minima
≤ 10 000	Una volta al giorno
> 10 000	Online

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I (adattato)
⇒ nuovo

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

- (a) ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; ~~e~~
- (b) ispezioni ~~del bacino idrografico~~ ⇒ dell'area di ~~di~~ estrazione delle acque, ~~di~~ e del ~~di~~ trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione ⇒ fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ~~di~~.

~~3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita nella parte C.~~

34. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di controllo siano riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni ~~cinque~~ ⇒ 6 ~~di~~ anni.

PARTE B

Parametri ~~di~~ fondamentali ~~di~~ e frequenze ~~di~~ di campionamento ~~di~~

~~1. Quadro generale~~

~~Un programma di controllo deve prendere in considerazione i parametri di cui all'articolo 5, compresi quelli che sono importanti per la valutazione dell'impatto dei sistemi di distribuzione domestica sulla qualità dell'acqua nel punto in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1. La scelta di parametri adeguati per il controllo deve tenere conto delle condizioni locali per ciascun sistema di approvvigionamento idrico.~~

~~Gli Stati membri garantiscono che i parametri elencati al punto 2 vengano sottoposti a monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3.~~

~~2. Elenco dei parametri~~

~~Group A ⇒ 1. di Parametri di fondamentali di gruppo A~~

~~Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3:~~

~~a) *Escherichia coli* (*E. coli*), batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività;~~

~~b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio di cui alla parte C.~~

~~In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:~~

~~a) ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;~~

~~b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.~~

↓ nuovo

Escherichia coli (*E. coli*), spore di *Clostridium perfringens*, e colifaci somatici sono considerati "parametri fondamentali" e non possono essere oggetto di una valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre controllati alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2.

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I

~~Parametri gruppo B~~

~~Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva occorre controllare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 5, alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 3.~~

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I

23. Frequenza di campionamento

<i>Tabella 1</i>			
<i>Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità</i>			
Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (cfr. note 1 and 2) m³	Parametri gruppo A numero di campioni all'anno (cfr. nota 3)	Parametri gruppo B numero di campioni all'anno	
≤ 100	≥ 0 (cfr. nota 4)	≥ 0 (cfr. nota 4)	
≥ 100	4	±	
≥ 1000	4 +3 per ogni 1 000 m³/d e relativa frazione del volume totale	± +1 per ogni 4 500 m³/d e relativa frazione del volume totale	
≥ 10000	≤ 100000	± +1	

			per ogni 10 000 m ³ /d e relativa frazione del volume totale
> 100000			12 +1 per ogni 25 000 m ³ /d e relativa frazione del volume totale

↓ nuovo

Tutti i parametri stabiliti conformemente all'articolo 5 sono controllati almeno alla frequenza indicata nella seguente tabella, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base di una valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato:

<i>Tabella 1</i>		
<i>Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità</i>		
Volume (m³) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento		Numero minimo di campioni all'anno
≤ 100		10 ^a
> 100	≤ 1 000	10 ^a
> 1 000	≤ 10 000	50 ^b
> 10 000	≤ 100 000	365
	> 100 000	365

a: tutti i campioni devono essere prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

b: almeno 10 campioni sono prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

~~Nota 3:~~ la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio $4\ 300\ \text{m}^3/\text{d} = 16$ campioni (quattro per i primi $1\ 000\ \text{m}^3/\text{d} + 12$ per gli ulteriori $3\ 300\ \text{m}^3/\text{d}$).

Nota ~~3~~4: gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), ~~della presente direttiva~~ applicano queste frequenze solo per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e $100\ \text{m}^3$ al giorno.

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I (adattato)
⇒ nuovo

PARTE C

Valutazione del rischio connesso alla fornitura

~~1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento di cui alla parte B, a condizione che effettuino una valutazione del rischio in conformità alla presente parte.~~

~~1.~~2. La valutazione del rischio ⇒ connesso alla fornitura ⇐ di cui all'articolo 9 ~~al punto 1~~ si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti secondo in norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile — Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici).

~~3. La valutazione del rischio tiene conto dei risultati provenienti dai programmi di monitoraggio stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³ per i corpi idrici individuati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, che forniscono più di $100\ \text{m}^3$ al giorno in media, in conformità con l'allegato V di tale direttiva.~~

~~2.~~4. Sulla base dei risultati della ⇒ A seguito di una ⇐ valutazione del rischio ⇒ connesso alla fornitura ⇐ viene ampliato l'elenco dei parametri considerati nel controllo ~~di cui al punto 2 della parte B e/o~~ vengono aumentate le frequenze di campionamento ~~di cui al punto 3~~ stabilite ne della parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo ~~11~~7, paragrafo 1;
- b) è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo ~~11~~7, paragrafo 6;
- c) è necessario fornire le ~~necessarie~~ garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte ~~A~~2;

↓ nuovo

- (d) è necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

³ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I (adattato)
⇒ nuovo

~~3.5.~~ Sulla base dei risultati della ~~⇒~~ A seguito di una ~~⇐~~ valutazione del rischio ~~⇒~~ connesso alla fornitura ~~⇐~~, possono essere ridotti l'elenco dei parametri ~~⊗~~ considerati nel controllo ~~⊗~~ di cui al punto 2 della parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 ~~⊗~~ stabilite ~~⊗~~ nella parte B, a condizione che si osservino ~~⊗~~ tutte ~~⊗~~ le seguenti condizioni:

~~(a)~~ la frequenza di campionamento per E. coli non deve essere inferiore a quella stabilita al punto 3 della parte B, quali che siano le circostanze;

~~(b)~~ per tutti gli altri parametri;

~~(a)(i)~~ l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6;

~~(b)(ii)~~ per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro, ~~come indicato al punto 3 della parte B,~~ i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento ~~devono~~ ~~⊗~~ sono ~~⊗~~ tutti ~~essere~~ inferiori al 60% del valore parametrico;

~~(c)(iii)~~ per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo, ~~come indicato al punto 2 della parte B,~~ i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento ~~devono~~ ~~⊗~~ sono ~~⊗~~ tutti ~~essere~~ inferiori al 30% del valore parametrico;

~~(d)(iv)~~ ~~la rimozione di un particolare~~ ~~⊗~~ per rimuovere un ~~⊗~~ parametro ~~di cui al punto 2 della parte B,~~ dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo ~~⊗~~, la decisione è ~~⊗~~ ~~deve basarsi~~ sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;

~~(e)(v)~~ ~~è possibile~~ ~~⊗~~ per ~~⊗~~ ridurre la frequenza di campionamento ~~⊗~~ di un parametro ~~⊗~~ oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare, ~~come stabilito ai punti ii) e iii), solo se~~ la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

↓ nuovo

4. I risultati del controllo, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e), che siano già disponibili entro il [data di entrata in vigore della presente direttiva], possono essere utilizzati al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione dei rischi connessi alla fornitura a decorrere da tale data.

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I
⇒ nuovo

~~6. Gli Stati membri provvedono affinché:~~

- ~~(a) le valutazioni del rischio siano approvate dalle loro autorità competenti; nonché~~
~~(b) siano disponibili informazioni che indicano che è stata eseguita una valutazione del rischio, unitamente a una sintesi dei risultati.~~

PARTE D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 6, ~~paragrafo 1~~. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi
 - (a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo ⇒, *Legionella* ⇐ e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;
 - (b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).
3. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

↓ 1998/83

ALLEGATO III

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2 e allegato II, punto 1

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva siano convalidati e documentati conformemente

alla norma EN ISO/IEC -17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2 e allegato II, punto 2, lettera a)

PARTE A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

↓ 596/2009 Articolo 1 e allegato, punto 2.2

~~I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri microbiologici sono forniti per riferimento, ogniqualvolta è disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell'eventuale futura adozione, da parte della Commissione, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri. Gli Stati membri possono usare metodi alternativi, purché conformi alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5.~~

~~Tali misure relative ad ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.~~

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2, e allegato II, punto 2, lettera b)
⇒ nuovo

I metodi per i parametri microbiologici sono:

- (a) *Escherichia coli* (*E. coli*) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2);
- (b) *Enterococchi* (EN ISO 7899-2)
- (c) *Pseudomonas aeruginosa* (EN ISO 16266)
- (d) ~~enumerazione dei microrganismi coltivabili~~ conteggio delle colonie ⇒ o conteggio degli eterotrofi su piastra ⇐ a 22 °C (EN ISO 6222);
- ~~(e) enumerazione dei microrganismi coltivabili — conteggio delle colonie a 36 °C (EN ISO 6222);~~
- (~~f~~e) *Clostridium perfringens* spore comprese (EN ISO 14189)

↓ nuovo

- (f) Torbidità (EN ISO 7027)
- (g) *Legionella* (EN ISO 11731)

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2, e allegato II, punto 3, lettera a) (adattato)

PARTE B

Parametri chimici ~~e degli indicatori~~ per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2, e allegato II, punto 3, lettera b) (adattato)
⇒ nuovo

1. Parametri chimici ~~e degli indicatori~~

Per i parametri di cui alla tabella 1, ~~le caratteristiche di prestazione specificate esigono che il metodo di analisi utilizzato debba essere~~ \boxtimes è $\langle \boxtimes \rangle$ quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione [definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/90/CE della Commissione⁴] del 30%, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui all'~~ae~~ parte ~~B e C~~ dell'allegato I.

~~Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono consentire l'uso di «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione», quali specificati nella tabella 2, in quanto insieme alternativo di caratteristiche di prestazione rispetto al «limite di quantificazione» e all'«incertezza di misura» specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1.~~

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.

Tabella 1		
Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»		
Parametri	Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)	Note
Alluminio	25	
Ammonio	40	
⇒ Acrilammide ⇐	⇒ 30 ⇐	
Antimonio	40	

⁴ Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).

Arsenico	30	
Benzo(a)pirene	50	cfr. nota <u>25</u>
Benzene	40	
⇒ Beta estradiolo (50-28-2) ⇐	⇒ 50 ⇐	
⇒ Bisfenolo A ⇐	⇒ 50 ⇐	
Boro	25	
Bromato	40	
Cadmio	25	
Cloruro	15	
⇒ Clorato ⇐	⇒ 30 ⇐	
⇒ Clorite ⇐	⇒ 30 ⇐	
Cromo	30	
Conduttività	20	
Rame	25	
Cianuro	30	cfr. nota <u>36</u>
1,2-dicloroetano	40	
⇒ Epicloridrina ⇐	⇒ 30 ⇐	
Fluoruro	20	
⇒ Acidi aloacetici ⇐	⇒ 50 ⇐	
Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)	0,2	cfr. nota 7
Ferro	30	
Piombo	25	
Manganese	30	
Mercurio	30	
⇒ Microcistina-LR ⇐	⇒ 30 ⇐	
Nichel	25	

Nitratie	15	
Nitritie	20	
⇒ Nonilfenolo ⇐	⇒ 50 ⇐	
Ossidabilità	50	cfr. nota 8
Antiparassitari/Pesticidi	30	cfr. nota 49
⇒ PFAS ⇐	⇒ 50 ⇐	
Idrocarburi policiclici aromatici	⇒ 30 ⇐ 50	cfr. nota 510
Selenio	40	
Sodio	15	
Solfato	15	
Tetracloroetilene	30	cfr. nota 611
Tricloroetene	40	cfr. nota 611
Trialometano totale	40	cfr. nota 510
Carbonio organico totale (TOC)	30	cfr. nota 12
Torbidità	30	cfr. nota 13
⇒ Uranio ⇐	⇒ 30 ⇐	
⇒ Vinilcloruro ⇐	⇒ 50 ⇐	

~~Acilammide, epicloroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.~~

~~Tabella 2~~

~~Le caratteristiche di prestazione minima «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione» possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2019~~

Parametri	Esattezza (cfr. nota 2)	Precisione (cfr. nota 3)	Limite di rilevazione (cfr. nota 4)	Note
	% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)	% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)	% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)	

Alluminio	10	10	10	
Ammonio	10	10	10	
Antimonio	25	25	25	
Arsenico	10	10	10	
Benzo(a)pirene	25	25	25	
Benzene	25	25	25	
Boro	10	10	10	
Bromato	25	25	25	
Cadmio	10	10	10	
Cloruro	10	10	10	
Cromo	10	10	10	
Conduttività	10	10	10	
Rame	10	10	10	
Cianuro	10	10	10	efr. nota 6
1,2-dicloroetano	25	25	10	
Fluoruro	10	10	10	
Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)	0,2	0,2		efr. nota 7
Ferro	10	10	10	
Piombo	10	10	10	
Manganese	10	10	10	
Mercurio	20	10	20	
Nichel	10	10	10	
Nitrato	10	10	10	
Nitrito	10	10	10	
Ossidabilità	25	25	10	efr. nota

				8
Pesticidi	25	25	25	ref. nota 9
Idrocarburi policiclici aromatici	25	25	25	ref. nota 10
Selenio	10	10	10	
Sodio	10	10	10	
Solfato	10	10	10	
Tetracloroetilene	25	25	10	ref. nota 11
Tricloroetene	25	25	10	ref. nota 11
Triometano totale	25	25	10	ref. nota 10
Torbidità	25	25	25	

~~Acrilammide, epioroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.~~

↓ 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2, e allegato II, punto 3, lettera c) (adattato)
⇒ nuovo

2. Note alla ~~tabella 1 e 2~~

Nota 1	L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura ($k = 2$) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, ⇒ o qualsiasi valore più stringente ⇐ o una percentuale superiore. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.
Nota 2	L'esattezza è la misura di un errore sistematico, cioè la differenza fra il valore medio di numerose misurazioni ripetute e il loro valore vero. La norma ISO 5725 riporta ulteriori specifiche.
Nota 3	La precisione è la misura di un errore casuale ed è generalmente espressa come la deviazione standard (nell'ambito di un singolo lotto di campioni e fra lotti) dell'intervallo di variabilità dei risultati rispetto alla media. La precisione accettabile è pari al doppio della deviazione standard relativa. Questo termine è

	definito in maniera più completa nella norma ISO 5725.
Nota 4	Il limite di rilevazione è pari a: — tre volte la deviazione standard all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro; oppure — cinque volte la deviazione standard del campione bianco (all'interno di un lotto).
Nota 25	In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60%).
Nota 36	Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.
Nota 7	I valori di esattezza, precisione e incertezza di misura sono espressi in unità pH.
Nota 8	Metodo di riferimento: EN ISO 8467
Nota 49	Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitaripesticidi vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitaripesticidi è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30%, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80%.
Nota 540	Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.
Nota 611	Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.
Nota 12	L'incertezza di misura va stimata a livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Utilizzare le linee guida CEN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC).
Nota 13	L'incertezza di misura va stimata a livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027.

~~ALLEGATO IV~~

SCADENZE PER IL RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE E PER L'APPLICAZIONE					
<p>Direttiva 80/778/CE E Recepimento o 17.7.1982 Applicazione 17.7.1985 Tutti gli Stati membri eccetto Spagna, Portogallo e nuovi Länder tedeschi</p>	<p>Direttiva 81/858/CE E (adeguamento per l'adesione della Grecia)</p>	<p>Atto di adesione di Spagna e Portogallo Spagna: ===== Recepimento ===== Applicazione 1.1.1986 ===== 1.1.1986 Portogallo: ===== Recepimento ===== Applicazione 1.1.1986 ===== 1.1.1986</p>	<p>Direttiva 90/656/CEE per i nuovi Länder della Germania</p>	<p>Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia Austria: ===== Recepimento ===== Applicazione 1.1.1995 ===== 1.1.1995 Finlandia: ===== Recepimento ===== Applicazione 1.1.1995 ===== 1.1.1995 Svezia: ===== Recepimento ===== Applicazione 1.1.1995 ===== 1.1.1995</p>	<p>Direttiva 91/692/CEE</p>
<p>Articoli 14</p>			<p>Applicazione 31.12.1995</p>		
<p>Articolo 15</p>	<p>Modificato con effetto dall'1.1.1981</p>	<p>Modificato con effetto dall'1.1.1986</p>		<p>Modificato con effetto dall'1.1.1995</p>	
<p>Articolo 16</p>					

Articolo 17					Articolo 17(a) inserito
Articolo 18					
Articolo 19		Modificate	Modificate		
Articolo 20					
Articolo 21					

ALLEGATO V

TAVOLA DI EQUIVALENZA	
Presente direttiva	Direttiva 80/778/CEE
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 2
Articolo 2, paragrafo 2	—
Articolo 3, lettere a) e b)	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)	—
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 11
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2, prima sentenza	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 2, seconda sentenza	—
Articolo 5, paragrafo 3	—
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafi 2 e 3	—
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	—
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	—

Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 6	—
Articolo 8	—
Articolo 9, paragrafo 1	Articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafi da 2 a 6	—
Articolo 9, paragrafo 7	Articoli 9, paragrafo 2, e 10, paragrafo 3
Articolo 9, paragrafo 8	—
Articolo 10	Articolo 8
Articolo 11, paragrafo 1	—
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 13
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 14
Articolo 12, paragrafi 2 e 3	Articolo 15
Articolo 13, paragrafo 1	—
Articolo 13, paragrafi da 2 a 5	Articolo 17, lettera a) (inserito dalla direttiva 91/692/CEE)
Articolo 14	Articolo 19
Articolo 15	Articolo 20
Articolo 16	—
Articolo 17	Articolo 18
Articolo 18	—
Articolo 19	Articolo 21

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PUBBLICO ONLINE

Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate:

- (1) individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici;
- (2) i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, compresa la frequenza di campionamento e l'ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell'utente, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a:
 - (a) un mese, per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni;
 - (b) sei mesi, per i fornitori di acqua di grandi dimensioni;
 - (c) un anno, per i fornitori di acqua di piccole dimensioni;
- (3) in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;
- (4) una sintesi della pertinente valutazione dei rischi connessi alla fornitura;
- (5) informazioni sui seguenti indicatori parametrici e i relativi valori di parametro:
 - (a) colorazione;
 - (b) pH (concentrazione di ioni di idrogeno);
 - (c) conduttività;
 - (d) ferro;
 - (e) manganese;
 - (f) odore;
 - (g) gusto;
 - (h) durezza;
 - (i) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua;
 - borato BO_3^-
 - carbonato CO_3^{2-}
 - cloruro Cl^-
 - fluoruro F^-
 - idrogeno carbonato HCO_3^-
 - nitrato NO_3^-
 - nitrito NO_2^-
 - fosfato PO_4^{3-}
 - biossido di silicio SiO_2

- solfato SO_4^{2-}
- solfuro S_2^-
- alluminio Al
- ammonio NH_4^+
- calcio Ca
- magnesio Mg
- potassio K
- sodio Na

Questi valori di parametro e altri composti non ionizzati e oligoelementi possono essere indicati con un valore di riferimento e/o una spiegazione;

- (6) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico;
- (7) per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni, informazioni annuali su:
 - (a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i tassi di perdita e il consumo energetico per metro cubo di acqua erogata;
 - (b) la gestione e la governance del fornitore di acqua, compresa la composizione del consiglio di amministrazione;
 - (c) la quantità di acqua fornita ogni anno e le tendenze;
 - (d) la struttura dei costi relativi alla tariffa applicata ai consumatori per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, presentando almeno i costi relativi al consumo energetico per metro cubo di acqua erogata, i provvedimenti da essi adottati ai fini della valutazione dei pericoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, la raccolta e il trattamento delle acque reflue, e i costi relativi ai provvedimenti presi ai fini dell'articolo 13, nei casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dai fornitori di acqua;
 - (e) l'importo degli investimenti considerati necessari dal fornitore per garantire la sostenibilità finanziaria dell'erogazione dei servizi idrici (compresa la manutenzione delle infrastrutture) e l'importo degli investimenti effettivamente ricevuto o recuperato;
 - (f) i procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati;
 - (g) una sintesi e statistiche dei reclami dei consumatori e delle soluzioni apportate ai problemi con indicazione della tempistica e dell'adeguatezza;
- (8) su richiesta, accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti (2) e (3), risalenti fino a 10 anni precedenti.



ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata
e successivi atti di modifica
(di cui all'articolo 23)

Direttiva 98/83/CE del Consiglio (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)	
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)	Solo allegato II, punto 29
Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)	Solo punto 2.2 dell'allegato
Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6)	

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 23)

Direttiva	Termine di recepimento	
98/83/CE	25 dicembre 2000	
(UE) 2015/1787	27 ottobre 2017	

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 98/83/EC	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, punti 1 e 2	Articolo 2, punti 1 e 2
-	Articolo 2, punti da 3 a 8
Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 3, paragrafi 2 e 3	Articolo 3, paragrafi 2 e 3
Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)	Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafi 1 e 2	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c)	Articolo 6, lettere da a) a c)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)	-
Articolo 6, paragrafo 2	-
Articolo 6, paragrafo 3	-
-	Articolo 7
-	Articolo 8
-	Articolo 9

-	Articolo 10
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva
-	Articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a c)
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	-
Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)	Articolo 11, paragrafo 4, frase introduttiva
Articolo 7, paragrafo 5, lettera b)	Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)	Articolo 11, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2	Articolo 12, paragrafo 2, primo comma
-	Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 12, paragrafo 3, primo comma
-	Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma
-	Articolo 12, paragrafo 4, lettere da a) a c)
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 8, paragrafi da 5 a 7	-
Articolo 9	-
Articolo 10	-
-	Articolo 13

-	Articolo 14
-	Articolo 15
-	Articolo 16
-	Articolo 17
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1, primo comma
-	Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 2	-
-	Articolo 18, paragrafo 2
-	Articolo 19
Articolo 12, paragrafo 1	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2, primo comma	Articolo 20, paragrafo 1
Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma	-
Articolo 12, paragrafo 3	-
Articolo 13	-
Articolo 14	-
Articolo 15	-
-	Articolo 21
Articolo 17, paragrafi 1 e 2	Articolo 22, paragrafi 1 e 2
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 16, paragrafo 2	-
	Articolo 23, paragrafo 2
Articolo 18	Articolo 24
Articolo 19	Articolo 25
Allegato I, parte A	Allegato I, parte A

Allegato I, parte B	Allegato I, parte B
Allegato I, parte C	-
-	Allegato I, parte C
Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)	Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)
Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma	Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma
-	Allegato II, parte A, paragrafo 2 secondo comma e tabella
Allegato II, parte A, paragrafo 2, secondo comma	Allegato II, parte A, paragrafo 2, terzo comma
Allegato II, parte A, paragrafo 3	-
Allegato II, parte A, paragrafo 4	Allegato II, parte A, paragrafo 3
Allegato II, parte B, paragrafo 1	-
Allegato II, parte B, paragrafo 2	Allegato II, parte B, paragrafo 1
Allegato II, parte B, paragrafo 3	Allegato II, parte B, paragrafo 2
Allegato II, parte C, paragrafo 1	-
Allegato II, parte C, paragrafo 2	Allegato II, parte C, paragrafo 1
Allegato II, parte C, paragrafo 3	-
Allegato II, parte C, paragrafo 4	Allegato II, parte C, paragrafo 2
Allegato II, parte C, paragrafo 5	Allegato II, parte C, paragrafo 3
-	Allegato II, parte C,

	paragrafo 4
Allegato II, parte C, paragrafo 6	-
Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3	Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3
Allegato III, primo e secondo comma	Allegato III, primo e secondo comma
Allegato III, parte A, primo e secondo comma	-
Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a f)	Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a h)
Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma	Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma
Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma	-
Allegato III, parte B, paragrafo 1, terzo comma e tabella 1	Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma e tabella 1
Allegato III, parte B, paragrafo 1, tabella 2	-
Allegato III, parte B, paragrafo 2	Allegato III, parte B, paragrafo 2
Allegato IV	-
Allegato V	-
-	Allegato IV
-	Allegato V
-	Allegato VI